

COMUNE DI CASTELLABATE

TITOLO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

COMUNE DI CASTELLABATE

01. IL COMUNE DI CASTELLABATE E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE TUTELA LA SUA DENOMINAZIONE, CHE PUO' ESSERE MODIFICATA CON L' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE.

ART. 02

STEMMA, GONFALONE, TITOLO DI CITTA'

01. IL COMUNE HA, COME SUO SEGNO DISTINTIVO, IL SEGUENTE STEMMA: " CASTELLO CON LA FIGURA DI S. COSTABILE 1123 ".

02. IL COMUNE FA USO, NELLE CERIMONIE UFFICIALI, DEL GONFALONE DI CUI E' IN POSSESSO.

03. L' USO DEL GONFALONE E' DISCIPLINATO DALLE NORME CHE REGOLANO LA MATERIA.

ART. 03

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI CASTELLABATE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA;

02. LE MODIFICAZIONI ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE AI SENSI DELL' ARTT. 133 COST. PREVIO REFERENDUM DELLA POPOLAZIONE.

ART. 04

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE; ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE; CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE; PER QUANTO

- I PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE, ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO O DALLA REGIONE, IL COMUNE PROMUOVE UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO SALVAGUARDANDONE L' INTEGRITA' CON UN' IDONEA POLITICA ECOLOGICA E TURISTICA; FAVORISCE LO SVILUPPO ECONOMICO IN OGNI SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA; PROMUOVE IL GODIMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI; FAVORISCE IL PROGRESSO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA' SPORTIVE;

04. OBIETTIVI PREMINENTI DEL COMUNE SONO: LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE FINALIZZATO ALL' AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI ED AL

SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI, E LA PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI;

05. IL COMUNE DI CASTELLABATE E' UN COMUNE PREVALENTEMENTE TURISTICO, LA CUI PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DEVE TENDERE AL RAGGIUNGIMENTO DI TALE SCOPO;

06. IL COMUNE TUTELA IL PATRIMONIO ARTISTICO, ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 05

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLA SANITA'

01. IL COMUNE ESERCITA FUNZIONI SANITARIE DEMANDATEGLI DALLA LEGGE;

02. NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' SANITARIA IL SINDACO, QUALE AUTORITA' SANITARIA LOCALE, ASSUME I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE LO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DEI CITTADINI;

03. IL COMUNE REPERIRA' IDONEI MEZZI FINANZIARI PER ASSICURARE LA GESTIONE DI UN TRASPORTO DI PRONTO SOCCORSO.

ART. 06

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELL' ASSISTENZA E BENEFICENZA

01. IL COMUNE SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ORGANIZZAZIONE ED ALL' EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DI SUA COMPETENZA, SULLA BASE DI CRITERI E MODALITA' PREDETERMINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO;

02. NELL' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA LA GIUNTA COMUNALE PREDISPONE ANNUALMENTE UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA RELATIVO A:

A) MANIFESTAZIONI RICREATIVE, CULTURALI E SOCIALI IN FAVORE DEI MENO ABILI, IN PARTICOLARE, DELL' INFANZIA E DEGLI ANZIANI;

B) ACCOGLIMENTO, IN IDONEI ISTITUTI, DELLE PERSONE INABILI AL LAVORO, ANZIANE O DELL' INFANZIA BISOGNOSA;

C) PREDISPOSIZIONE DI LOCALI, IDONEAMENTE ATTREZZATI, PER ACCOGLIERE NELLE ORE DIURNE ANZIANI INABILI;

D) IMPIEGO DEGLI ANZIANI IN SERVIZI SOCIALMENTE UTILI;

E) ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLA TOSSICODIPENDENZA;

F) EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE ED INABILI. PER LO SVOLGIMENTO DELLE

ATTIVITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, LETTERE A, B, EC, IL REGOLAMENTO DI CIO' AL PRIMO COMMA STABILISCE APPOSITE TARIFFE DI CARATTERE SOCIALE, ESONERANDO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA LE PERSONE PRIVE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIE;

04. IL SINDACO SI AVVALE, NELL' ESERCIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITA', DELL' OPERA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI EDI EVENTUALI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI COOPERATIVE.

ART. 07

FUNZIONI DEL COMUNE NELL' ASSISTENZA SCOLASTICA

01. IL COMUNE SVOLGE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE, MEDIANTE EROGAZIONI E PROVVIDENZE IN DENARO O MEDIANTE SERVIZI INDIVIDUALI O COLLETTIVI, A FAVORE

DEGLI ALUNNI DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE O PRIVATE, L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

02. NELL'AMBITO DELLE SUE FUNZIONI IL COMUNE ISTITUISCE ANNUALMENTE BORSE DI STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI;

03. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVE SVOLGERSI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE E STATALE.

ART. 08

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE SVOLGE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE SEGUENTI MATERIE ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA SUA POPOLAZIONE:

A) FIERE E MERCATI (ARTT. 54 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 , N. 616);

B) TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA (ARTT. 60 DEL DETTO D.P.R. 616) ;

C) AGRICOLTURA E FORESTE (ARTT. 78 DEL DETTO D.P.R. 616) ;

D) ARTIGIANATO;

E) PESCA.

ART. 09

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

01. IL COMUNE ESERCITA PER MEZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA COSTITUZIONE DI APPOSITA COMMISSIONE, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

02. IL COMUNE SVOLGE, ALTRESI', LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LA RILEVAZIONE, IL CONTROLLO, LA PREVENZIONE E LA DISCIPLINA DI OGNI FORMA DI INQUINAMENTO NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE.

ART. 10

COMPITI DEL COMUNE

01. IL COMUNE GESTISCE SERVIZI PROPRI AI SENSI DELLE NORME TITOLO 04 CAPO 01 DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE. LE FUNZIONI RELATIVE A QUESTI SERVIZI SONO ESERCITATE DAL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL COMUNE ESERCITA, ALTRESI', LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DALLA LEGGE, SECONDO LA QUALE SARANNO REGOLATI I RELATIVI RAPPORTI FINANZIARI PER ASSICURARE LE RISORSE NECESSARIE.

04. IL COMUNE SI IMPEGNA AD ESERCITARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO DELEGATE DALLA REGIONE A CONDIZIONE CHE LE SPESE SOSTENUTE SIANO A TOTALE CARICO DELLA REGIONE NELL'AMBITO DEGLI STANZIAMENTI CONCORDATI ALL'ATTO DELLA DELEGA.

ART. 11

ALBI PRETORI

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO IN OGNI UFFICIO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO;
02. LA TENUTA DELL`ALBO PRETORIO DEVE ASSICURARE UNA FACILE ED INTEGRALE CONSULTAZIONE DEGLI ATTI AD OGNI CITTADINO.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 13

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL`ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 14

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' STABILITA DALLA LEGGE.
02. IL CONSIGLIO RIMANE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 15

CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L`INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL`ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE, IL CONSIGLIO PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, DEVE ESAMINARE LA CONDIZIONE DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 E DICHIARARE LA INELEGGIBILITA' O LA INCOMPATIBILITA' DI ESSI, QUANDO SUSSISTA ALCUNE DELLE CAUSE IVI PREVISTE, PROVVEDENDO ALLE SOSTITUZIONI. L`ISCRIZIONE ALL`ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE, ANCHE SE NON DETTO ESPLICITAMENTE, LA SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L`AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.
04. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.
05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI,

NONCHE' DALLE AZIENDE DEL COMUNE E DAGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE, LE INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI DEFINITI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO AL LORO MANDATO.

ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO, INOLTRE, DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI OSSERVANDO LE PROCEDURE STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

04. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ATTI FONDAMENTALI DETERMINATI DALLA LEGGE NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

05. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, ESPRESSO NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA DELIBERAZIONE STESSA, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

06. NESSUNA PROPOSTA PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE SE NON SIA STATA COMPRESA NELL'ORDINE DEL GIORNO, E SALVO I CASI D'URGENZA, SE GLI ATTI RELATIVI NON SIANO STATI MESSI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI ALMENO 24 ORE PRIMA.

07. IL PARERE DI CUI AL COMMA 05 , DA RICHIEDERE IN OGNI CASO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA QUALIFICA, AVRA' MERA RILEVANZA INTERNA QUALORA ESPRESSO DA RESPONSABILE CHE NON RIVESTA LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO.

08. LA DELIBERAZIONE ASSUNTA NONOSTANTE I PARERI NEGATIVI DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 05 , DEVE INDICARE LE RAGIONI CHE INDUCONO IL CONSIGLIO COMUNALE A DELIBERARE IN SENSO CONTRARIO.

09. IL CONSIGLIO NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI

DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE PROVVEDE IL SINDACO NEI MODI E NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 47 DEL PRESENTE STATUTO.

10. IL CONSIGLIO FORMULA GLI INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE, IDONEI A CONSENTIRE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI, DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

ART. 17

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE, ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO,

REGOLAMENTI PROPOSTI DALLA GIUNTA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. I REGOLAMENTI SONO VOTATI ARTICOLO PER ARTICOLO E QUINDI NEL LORO INSIEME.

03. I REGOLAMENTI, DIVENUTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL' ARTT. 46 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SONO PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ED ENTRANO IN VIGORE DOPO TALE PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA E RURALE E DEGLI EVENTUALI ATTI DI MODIFICA DEGLI STESSI, DOPO CHE SIANO DIVENUTI ESECUTIVI E' TRASMESSA AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER IL TRAMITE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

ART. 18

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. IL CONSIGLIO, ALL'INIZIO DI OGNI TORNATA AMMINISTRATIVA, ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI COMPOSTE DA CONSIGLIERI COMUNALI, ASSICURANDO IN ESSE, LA PRESENZA CON DIRITTO A VOTO DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO. I GRUPPI CON UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE A SEI AVRANNO DIRITTO A DUE RAPPRESENTANTI.

02. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 19

COMMISSIONI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, ISTITUISCE:.

A) COMMISSIONI SPECIALI INCARICATE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED IN GENERALE DI ESAMINARE, PER RIFERIRE AL CONSIGLIO, ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE;

B) COMMISSIONI DI INCHIESTA ALLE QUALI TITOLARI DEGLI UFFICI DEL COMUNE,

DI ENTI EDI AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI HANNO L'OBBLIGO DI FORNIRE TUTTI I DATI E LE INFORMAZIONI NECESSARIE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO;

C) UNA COMMISSIONE CHE VIENE CONSULTATA DALLA GIUNTA E DAL SINDACO SU CRITERI DI CARATTERE GENERALE, IN BASE AI QUALI LA GIUNTA ED IL SINDACO STESSI PROVVEDONO ALLE NOMINE DI LORO COMPETENZA NEGLI ENTI E NEGLI ORGANISMI CUI IL COMUNE PARTECIPA.

02. UN TERZO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE L'ISTITUZIONE. DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA, INDICANDONE I MOTIVI; LA RELATIVA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DEVE ESSERE APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE MODALITA' DI VOTO, LE NORME DI COMPOSIZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO NOMINA UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL REGOLAMENTO INTERNO, SU DESIGNAZIONE DEI GRUPPI ASSICURANDO IN ESSA LA PRESENZA, CON DIRITTO A VOTO, DI UN SOLO RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO.

02. LA COMMISSIONE ESAMINA PREVENTIVAMENTE TUTTE LE PROPOSTE SULLE NORME DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO, LE COORDINA IN UNO SCHEMA REDATTO IN ARTICOLI E LO SOTTOPONE, CON PROPRIO PARERE, ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

03. LA COMMISSIONE E' NOMINATA PER L'INTERA DURATA DEL CONSIGLIO E, OLTRE AL COMPITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO, HA ANCHE QUELLO DI CURARNE L'AGGIORNAMENTO, ESAMINANDO LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI IN ORDINE ALLE MODIFICAZIONI ED ALLE AGGIUNTE DA APPORTARVI E SOTTOPONENDOLO, CON PROPRIO PARERE, AL VOTO DEL CONSIGLIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE A SCRUTINIO PALESE, ART. PER ARTICOLO E CON VOTAZIONE FINALE, IL PROPRIO REGOLAMENTO E LE MODIFICAZIONI.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 21

SEDUTE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA O STRAORDINARIA.

02. SONO SEDUTE STRAORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN VIA D'URGENZA PER DELIBERARE SU ARGOMENTI INDIFFERIBILI.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO HANNO LUOGO PER DETERMINAZIONE DEL SINDACO O PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O PER RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEVE AVER LUOGO ENTRO VENTI GIORNI DALLA DELIBERAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI

01. IL SINDACO CONVOCA I CONSIGLIERI CON AVVISO SCRITTO DA CONSEGNARE A DOMICILIO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA PER LE SEDUTE ORDINARIE E VENTIQUATTRORE PRIMA PER QUELLE STRAORDINARIE.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DOVRA' CONTENERE LO SPECIFICO ORDINE DEL GIORNO DA DISCUTERE NONCHE' IL LUOGO, L'ORA ED IL GIORNO DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON PUO' TENERSI NELLO STESSO GIORNO NE' OLTRE OTTO GIORNI DALLA PRIMA.

03. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 23

INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI PER I QUALI LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO O IL REGOLAMENTO PREVEDANO UNA DIVERSA MAGGIORANZA.

02. QUANDO LA PRIMA CONVOCAZIONE SIA ANDATA DESERTA NON ESSENDOSI RAGGIUNTO IL NUMERO DEI PRESENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, ALLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO NEL GIORNO GIA' INDICATO NELL'AVVISO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

ART. 24

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI DEBBONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI E CONTABILITA' LORO PROPRIE, VERSO IL COMUNE E VERSO LE AZIENDE COMUNALI DAL MEDESIMO AMMINISTRATE O SOGGETTE ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA, COME PURE QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. SI ASTENGONO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESERIZIONE DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE O DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O TUTELA.

ART. 25

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 26

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO E' INVESTITO DEL POTERE DI MANTENERE L'ORDINE PUBBLICO, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI.
02. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO PUO' ESSERE SOSPESA O SCIOLTA DAL PRESIDENTE SOLO PER GRAVI MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO.
03. IL PRESIDENTE PUO', NELLE SEDUTE PUBBLICHE, DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISORDINE.
04. LE SEDUTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA A SEGUITO DELLA RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 27

VOTAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E CON LA PRESCRITTA MAGGIORANZA.
02. LE VOTAZIONI SONO PALESI; LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SI PRENDONO A SCRUTINIO SEGRETO.
03. LE SCHEDE BIANCHE, LE NON LEGGIBILI E LE NULLE SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

ART. 28

VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DELLE SEDUTE E' REDATTO PROCESSO VERBALE SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE.
02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL SOLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO, E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE SPECIFICANDONE I MOTIVI.
03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA OLTRE AL NOME DEGLI ASTENUTI.
04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.
05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
 - A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICHE EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;
 - B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSI PER LETTO.

ART. 29

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI

CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIVENTANO ESECUTIVE E POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI AI SENSI DELL' ARTT. 47 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

CAPO 03

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE 01 - ELEZIONI DELLA GIUNTA E DEL SINDACO

ART. 30

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATI PRIMA CONVALIDATI TANTI CONSIGLIERI QUANTI NE SONO ASSEGNATI AL COMUNE.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE A SCRUTINIO PALESE, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO.

04. L'ELEZIONE HA LUOGO SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

05. LA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE OVE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, COSI' COME AL COMMA 04 , NON SIA STATO DEPOSITATO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA INDETTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

06. NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, IL CUI CONTENUTO E' DI LIBERA SCELTA DEI PRESENTATORI, QUESTI DEVONO INDICARE I CRITERI DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE ALLE RISORSE FINANZIARIE DELL'ENTE.

SEZIONE 02 - LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 32

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO PRESIEDE L'ASSESSORE DA LUI DELEGATO O L'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 33

ASSESSORI EXTRA CONSILIARI

01. POSSONO ESSERE NOMINATI COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE CITTADINI NON CONSIGLIERI COMUNALI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.
02. LA PRESENZA DEGLI ASSESSORI DI CUI AL PRIMO COMMA NON MODIFICA IL NUMERO DEGLI ASSESSORI COMPONENTI LA GIUNTA DI CUI AL COMMA 01 DELL'ARTICOLO PRECEDENTE.
03. IL NUMERO DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI NON PUO' ECCEDERE LA META' DEGLI ASSESSORI DI CUI LA GIUNTA E' COMPOSTA.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' DEGLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SUBITO DOPO L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.
05. GLI ASSESSORI EXTRA CONSILIARI SONO EQUIPARATI A TUTTI GLI EFFETTI AGLI ASSESSORI DI ESTRAZIONE CONSILIARE E PARTECIPANO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 34

ELEZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ELEZIONE DELLA GIUNTA AVVIENE, CONTESTUALMENTE A QUELLA DEL SINDACO, NEI MODI E TERMINI INDICATI DALLA LEGGE E DALL'ARTT. 31 DEL PRESENTE STATUTO.
02. LA LEGGE PREVEDE LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' AD ASSESSORE COMUNALE.

ART. 35

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL'ARTT. 31 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' VOLUTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI FACCIANO DI CIO' ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN QUESTO CASO ASSESSORE ANZIANO E' IL CANDIDATO CHE NELLA LISTA OCCUPA IL PRIMO POSTO.
02. QUALORA LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA NON SIA STATA FATTA, ASSESSORE ANZIANO E' IL PIU' ANZIANO DI ETA' DEI CANDIDATI.
03. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DELL'ASSESSORE DELEGATO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

ART. 36

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO CHE ABBAIA PRESTATO GIURAMENTO.
02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.
03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON

COMPORTE LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 37

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E DAL PRESENTE STATUTO.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE E NON PUO' ESSERE MODIFICATA. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.

04. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE COMPORTE LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO CON LA MOZIONE STESSA.

ART. 38

CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA;
- D) DECADENZA;

02. IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO E NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. GLI ASSESSORI SINGOLI DECADONO DALLA CARICA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E LA DECADENZA DEVE ESSERE DICHIARATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI, REVOCATI, DECADUTI O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 39

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO SUCCESSIVO.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, ANCHE SU RICHIESTA DI TRE

ASSESSORI. IL SINDACO FISSA L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E ASSICURA L'UNITA' DELL'INDIRIZZO POLITICO - AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONI DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO LA META' DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE.

06. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' DI VOTI, PREVALE QUELLO DEL SINDACO O DI CHI PER LUI PRESIEDE LA SEDUTA.

07. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, ESPRESSO NELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA DELIBERAZIONE STESSA, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

08. SI APPLICA AI PARERI DA RICHIEDERE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ALLA DELIBERAZIONE DA ASSUMERE, IL DISPOSTO DI CUI ALL' ARTT. 16 , COMMA 06 , E 07 DEL PRESENTE STATUTO.

09. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, REDIGE IL VERBALE DELL'ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO O DA CHI, PER LUI, PRESIEDE LA SEDUTA, DALL' ASSESSORE ANZIANO, DAL SEGRETARIO STESSO O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE E CURA LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ALL'ALBO PRETORIO.

ART. 40

COMPETENZE DELLA GIUNTA LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI FUNZIONARI;

B) RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

ART. 41

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA PUO', IN CASO D'URGENZA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', PRENDERE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO.

02. LE DELIBERAZIONI SUDDETTE SONO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

03. IL CONSIGLIO, OVE NEGHI LA RATIFICA O MODIFICHI LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA, ADOTTA I NECESSARI PROVVEDIMENTI NEI RIGUARDI DEI RAPPORTI GIURIDICI EVENTUALMENTE SORTI SULLA BASE DELLE DELIBERAZIONI NON RATIFICATE O MODIFICATE.

ART. 42

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. SI APPLICA ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 03 - SINDACO

ART. 43

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

01. IL SINDACO E' A CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE ED UFFICIALE DEL GOVERNO.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

03. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 44

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:

- A) RAPPRESENTA IL COMUNE;
- B) CONVOCA IL CONSIGLIO E LO PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; DISTRIBUISCE GLI AFFARI, SU CUI LA GIUNTA DEVE DELIBERARE, TRA I MEMBRI DELLA MEDESIMA IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI ASSEGNATE E ALLE DELEGHE RILASCIATE AI SENSI DELL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO; VIGILA SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE AFFIDATE A CIASCUN ASSESSORE E NE FIRMA I PROVVEDIMENTI ANCHE PER MEZZO DELL' ASSESSORE DA LUI DELEGATO;
- D) STABILISCE GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- E) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E VIGILA A CHE IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI DIANO ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA MUNICIPALE;
- F) IMPARTISCE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LE DIRETTIVE, VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI ED APPLICA AL TRASGRESSORE LE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI;
- G) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA, STATI DI FAMIGLIA CERTIFICATI DI INDIGENZA;
- H) RAPPRESENTA IL COMUNE NEI GIUDIZI CHE LA GIUNTA HA DELIBERATO DI PROMUOVERE O NEI QUALI HA DELIBERATO DI RESISTERE;
- I) SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA ED ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI APPARTENENZA DEI SOSPESI;
- L) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO AI SENSI DELL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E

GENERALI DEGLI UTENTI.

02. IL SINDACO, INOLTRE, ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IL SINDACO PUO' SOSPENDERE IN QUALSIASI MOMENTO L'ESECUZIONE DI UN ATTO DI UN DIRIGENTE O FUNZIONARI ADOTTATO IN CONTRASTO CON LEGGI E REGOLAMENTI.

ART. 45

DELEGAZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO PUO' NOMINARE UN ASSESSORE CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO L'ASSESSORE ANZIANO O IL DELEGATO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, USERANNO NELLE CERIMONIE UFFICIALI O NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, LA FASCIA TRICOLORE

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE MATERIE COMPRESSE NELL'ATTO DI DELEGA.

04. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE E FUNZIONARI.

05. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.

06. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO, ACCETTATE DAI DELEGATI E COMUNICATE AL CONSIGLIO ED AL PREFETTO.

07. NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELEGATE, GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI DI FRONTE AL SINDACO E SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE.

08. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO ESIGONO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI, IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO E PUO' STABILIRE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI DELEGATI.

09. LE DELEGHE PERDONO LA LORO EFFICACIA A SEGUITO DI REVOCA, RINUNZIA O CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO DELEGANTE.

ART. 46

SURROGAZIONE DEL CONSIGLIO PER LE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 16 , COMMA 09 , DEL PRESENTE STATUTO, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL

TERMINE, ALLE NOMINE CON UN SUO ATTO, COMUNICATO AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

ART. 47

POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO EMETTE ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI

02. LE TRASGRESSIONI ALLE ORDINANZE PREDETTE SONO PUNITE CON SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA A NORMA DI LEGGE.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO

GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

04. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 48

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE EDI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA. E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

TITOLO 03

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE 01 - CRITERI DIRETTIVI

ART. 49

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICO- AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'. CONSIDERA, A TAL FINE, CON FAVORE IL COSTITUIRSI DI OGNI ASSOCIAZIONE INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA PREDETTA ATTIVITA'.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA SUE FUNZIONI, NELLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI GESTIONALI, IL COMUNE ASSICURA LA

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEI SINDACATI E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I GRUPPI ED ORGANISMI.

SEZIONE 02 - RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

ART. 50

RIUNIONI E ASSEMBLEE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE FACILITA IL DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA PREVISTO DALL'ARTT. 17 DELLA COSTITUZIONE, METTENDO A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI ED ORGANISMI SOCIALI A CARATTERE DEMOCRATICO CHE SI RICONOSCONO NEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA E CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE STRUTTURE E GLI SPAZI IDONEI. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI SPAZI DI CUI INNANZI SARANNO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER LA COPERTURA DELLE SPESE PUO' ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO.

03. IL COMUNE, NELLA RICOGNIZIONE DEI BISOGNI A CARATTERE LOCALE E SETTORIALI CHE MAGGIORMENTE NECESSITANO DI PROTEZIONE, PUO' VALUTARE L'OPPORTUNITA' DI PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE CHE POSSONO AFFRONTARE LE CAUSE GENERATIVE DEL BISOGNO E FUNGERE DA CONSULENTI CON PARERI, PROPOSTE E SOLUZIONI DA RIMETTERE AGLI ORGANI DECISIONALI DELL'ENTE STESSO.

04. I RAPPORTI TRA LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI, GRUPPI O ORGANISMI SOCIALI ED IL COMUNE AVVENGONO MEDIANTE ASSEMBLEE CONVOCATE DAL SINDACO ENTRO VENTI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA RICHIESTA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE, GRUPPO O ORGANISMO SOCIALE. HANNO DIRITTO A RICHIEDERE L'ASSEMBLEA, CHE DOVRA' COMUNQUE RIGUARDARE ARGOMENTI DI INTERESSE LOCALE, GRUPPI DI CITTADINI NON INFERIORI A CENTO CITTADINI ELETTORI ED ENTI, ASSOCIAZIONI O GRUPPI AVENTI RILEVANZA NAZIONALE, REGIONALE O PROVINCIALE.

05. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 51

CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DI ALTRI ORGANISMI, DELIBERA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI, DEI LAVORATORI, DEGLI STUDENTI, DELLE FORZE SINDACALI E SOCIALI NELLE FORME VOLTA PER VOLTA RITENUTE PIU' IDONEE, SU PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE

02. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE INDETTA ANCHE PER CATEGORIE DI GIOVANI NON ANCORA ELETTORI, PURCHE' ABBIANO COMPIUTO I SEDICI ANNI.

SEZIONE 03 - INIZIATIVE POPOLARI

ART. 52

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SONO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O DI NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ALTRI

MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMESSA DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADITTORIO ORALE SU RICHIESTA DI UNA DELLE PARTI.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO I TERMINI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE ELA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 53

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN

GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' ALL'ISTANZA.

ART. 54

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 53 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, IL SINDACO E' TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 55

PROPOSTE

01. N. 500 CITTADINI, ELETTORI DEL COMUNE, POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DAL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA I PRIME CINQUE FIRMATARI PROPONENTI DELL'INIZIATIVA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 56

REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' VOLTO A REALIZZARE IL RAPPORTO TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' E L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI
02. SONO AMMESSI SOLTANTO REFERENDUM CONSULTIVI; LA INDIZIONE E' FATTA QUANDO LO RICHIEDA IL 20% DEL CORPO ELETTORALE DEL COMUNE O ANCHE IL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
03. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM TUTTI I CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.
04. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM DECIDE IL DIFENSORE CIVICO ACQUISITO IL PARERE OBBLIGATORIO DEL "CONSIGLIO DEI SAGGI" DI CUI ALL' ARTT. 65 DEL PRESENTE STATUTO.
05. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.
06. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM SULLE SEGUENTI MATERIE A) TRIBUTI LOCALI E TARIFFE; B> ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI; C) MATERIE CHE SONO STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

ART. 57

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER LA VALIDITA' DEL REFERENDUM E' NECESSARIO CHE VI PARTECIPINO ALMENO IL 51% DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.
02. I QUESITI SOTTOPOSTI A REFERENDUM SONO DICHIARATI ACCOLTI NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA DEGLI ELETTORI VOTANTI ALTRIMENTI SONO DICHIARATI RESPINTI.
03. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI IN INDIRIZZO.
04. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DALLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE

ART. 58

DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 59

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.
02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE IN GIUDIZIO, NONCHE', IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE A CARICO DI CHI HA PROMOSSO LE AZIONI O IL RICORSO.

ART. 60

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DEFINITI DALL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 61

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DEFINITI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N 241 .

CAPO 02

DIFENSORE CIVICO

ART. 62

ISTITUZIONE

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

ART. 63

ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A VOTAZIONE PALESE AD APPELLO NOMINALE

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. DOPO DUE VOTAZIONI INFRUTTUESE, PER L'ELEZIONE, DA TENERSI NELL'ADUNANZA SUCCESSIVA, E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA DEI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE AVERE ETA' NON INFERIORE AGLI ANNI 40 ED ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE, LAUREA, ESPERIENZA DECENNALE NELL'IMPIEGO PUBBLICO O PRIVATO O NELL'ESERCIZIO DI LIBERA PROFESSIONE. DEVE ESSERE SCELTO TRA I CITTADINI CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA NONCHE' DI ONESTA' E RETTITUDINE.

04. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' COMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA ELETTIVA PUBBLICA, QUALE MEMBRO DEL PARLAMENTO, CONSIGLIO REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE, MEMBRO GESTIONE U.S.L. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSORZI IN CUI PARTECIPA IL COMUNE, DI COMPONENTE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O SUE SEZIONI, AMMINISTRATORE IMPRESE, SOCIETA' COOPERATIVE O ENTI PUBBLICI VINCOLATI AL COMUNE CON CONTRATTI DI GESTIONE, CONVENZIONI O DA ESSO SOVVENZIONATI, IL CONSULENTE LEGALE, TECNICO, AMMINISTRATIVO, CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA AL COMUNE O A IMPRESE O ENTI DA ESSO CONTROLLATI O SOVVENZIONATI E CON ESSO CONVENZIONATI E MINISTRI DEL CULTO.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

06. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, ELETTO TRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE HA L'OBBLIGO DI RESIDENZA NEL COMUNE.

ART. 64

DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

02. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON PUO' ESSERE CONFERMATO NE' RIELETTO.

03. I POTERI DEL DIFENSORE CIVICO SONO PROROGATI FINO ALL'ENTRATA IN CARICA DEL SUCCESSORE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA ADOTTARSI A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PER GRAVI E COMPROVATI MOTIVI.

ART. 65

CONSIGLIO DEI SAGGI

01. IL DIFENSORE CIVICO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI PUO' AVVALERSI

ANCHE TEMPORANEAMENTE DI UN CONSIGLIO, COMPOSTO DA TRE PERSONE DI SUA SCELTA. IL PARERE DEL CONSIGLIO DEI SAGGI E' OBBLIGATORIO SOLO PER LA DECISIONE SULL'AMMISSIBILITA' DEI REFERENDUM.

ART. 66

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ATTREZZATURE DI UFFICIO EDI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE SU RICHIESTA O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBAIA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO DI UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCONTRATE.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI.

07. I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 67

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA SUA PRESENTAZIONE.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 68

TRATTAMENTO ECONOMICO

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO L'INDENNITA' DI FUNZIONE, L'INDENNITA' DI

MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER GLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 04

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 69

SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE E DI SEMPLICITA' DELLE PROCEDURE: SVOLGE TALE ATTIVITA' PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO SECONDO LE LEGGI.

02. GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE ED I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DEGLI INTERESSATI NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI ATTUA LE FORME DI DECENTRAMENTO PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

04. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE GESTISCE SERVIZI PUBBLICI.

CAPO 01

SERVIZI

ART. 70

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE L'IMPIANTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI CON DIRITTO DI PRIVATIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 71

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UN'AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO ESISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE PREFERENDO LE FORME ASSOCIATIVE COOPERATIVISTICHE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO

DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
02. NELLA DELIBERAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO OD IN CONCESSIONE, DOVRANNO INDICARSI LE NOTIZIE DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P. R. PRIMO OTTOBRE 1986 , N. 902 .

ART. 72

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, E NE APPROVA LO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI "ISTITUZIONI" ORGANISMO DOTATO DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA E DELLA ISTITUZIONE SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I CUI COMPONENTI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DEL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. SI APPLICANO PER LA REVOCA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE NORME PREVISTE DALL'ORDINAMENTO VIGENTE PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTAZIONE SEPARATA, PRIMA DI QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE. E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DA REGOLAMENTI COMUNALI.

05. SPETTA AL COMUNE CONFERITE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINARE LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVARE GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICARE I RISULTATI DELLA GESTIONE, PROVVEDERE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE EDI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 73

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 74

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATIVA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 71 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 75

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA - PRIMARIO O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 76

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 77

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO RELATIVI AL COMPARTO ENTI LOCALI RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

02. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE:

A) GLI ORGANICI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;

B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO ED ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO SIA DI RUOLO CHE NON DI RUOLO;

C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNA DI ESSE COMPRESI;

D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;

E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;

F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;

G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESI QUELLE DISCIPLINARI;

H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO ED I CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO STESSO;

I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE;

01. I CRITERI E LE NORME DA OSSERVARE DA PARTE DEI FUNZIONARI PER LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE ED AI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA' INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO.

04. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEVE BASARSI SU CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

ART. 78

FUNZIONARI

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE DEL PERSONALE DISCIPLINA LE NORME DA SEGUIRE DA PARTE DEI FUNZIONARI NELLA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PREVEDENDONE, IN PARTICOLARE:

A) LE COMPETENZE;

B) L'ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE.

02. NELL'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI FUNZIONARI E' DA OSSERVARE IL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE BUROCRATICA, SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

03. SPETTA AGLI ORGANI ELETTIVI CON POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEFINIRE GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, INDICARE LE RELATIVE SCALE DI PRIORITA', IMPARTIRE LE CONSEGUENTI DIRETTIVE GENERALI E VERIFICARE I RELATIVI RISULTATI; AL PERSONALE SPETTA LA

RESPONSABILITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PREVENTIVAMENTE E CONCORDEMENTE PRESTABILITE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE ESERCITA IL COORDINAMENTO DELLE RELAZIONE INTERFUNZIONALI, INTERNE ED ESTERNE, DELLE E TRA LE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE, IN MODO DA GARANTIRE LA RECIPROCA INTEGRAZIONE INTERDISCIPLINARE E LA COMPLESSIVA COERENZA DELL' AZIONE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE.

ART. 79

COMPITI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI AFFIDATI E DOTATO DI POTESTA' AUTONOMA DI SCELTA DEI PROCEDIMENTI, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE METODOLOGIE ADOTTATE.

02. IL SEGRETARIO ADOTTA GLI ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALI O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA CHE, IN VIA

ESEMPLIFICATIVA, SI INDIVIDUANO IN:

- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE;
- LIQUIDAZIONE DI SPESE PER FORNITURA ED OPERE PREVISTE DA CONTRATTI ESECUTIVI;
- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI POLITICI;
- FORMULA SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;
- ORGANIZZA LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;
- E' PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLE GARE DI APPALTO ED IN TALE VESTE PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEGLI APPOSITI REGOLAMENTI E NE ASSUME LA RESPONSABILITA' IN ORDINE ALLE RELATIVE PROCEDURE;
- ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;
- LIQUIDA COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;
- LIQUIDA I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE REGOLARMENTE AUTORIZZATO;
- CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE, TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI; -CURA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;
- AUTORIZZA LO SGRAVIO ED I RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE D'IMPOSTA E TASSE COMUNALI;
- AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I

PERMESSI DEL PERSONALE, AI SENSI DELLA DISCIPLINA
REGOLAMENTARE;

- ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;
 - ESERCITA POTERI SOSTITUTIVI NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
 - EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL' AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI;
 - COOPERA CON IL DIFENSORE CIVICO PER CONSENTIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE;
 - LIQUIDA LE QUOTE A CARICO DELL' ENTE RELATIVE A SPESE CONSORTILI DERIVANTI DA ATTI ESECUTIVI;
 - LIQUIDA AGLI AMMINISTRATORI LE INDENNITA' ED I RIMBORSI DI SPESE PER MISSIONI AUTORIZZATE A NORMA DI LEGGE;
 - LIQUIDA TUTTE LE SPESE OBBLIGATORIE A CARICO DEL COMUNE;
 - LIQUIDA LE INDENNITA' ED I GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI ED AI COMPONENTI DI COMMISSIONI ISTITUITE CON ATTO ESECUTIVO.
03. DI TUTTI GLI ATTI INTERNI ED ESTERNI DEFINITIVI EFFETTUATI DAL DIRIGENTE DI CUI AL COMMA 02 DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AI CAPOGRUPPI CONSILIARI.

ART. 80

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE.

02. LE NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI ALL' AMMINISTRAZIONE DEVONO STABILIRNE:

- LA DURATA CHE, COMUNQUE, NON POTRA' ESSERE SUPERIORE ALLA DURATA DEL PROGRAMMA;
- I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO;
- LA NATURA PRIVATISTICA DEL RAPPORTO.

ART. 81

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D' UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 82

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 83

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, ESERCITA TUTTE LE ATTRIBUZIONI CHE GLI SONO CONFERITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ED IN PARTICOLARE:

- A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI;
 - B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE;
 - C) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
 - D) DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO RELATIVO AD ATTI DI COMPETENZA DEL COMUNE L'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA EDI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
 - E) RICEVE LA MOZIONE DI SFIDUCIA ALLA GIUNTA, LE DIMISSIONE DEL SINDACO E LE PROPOSTE DI REVOCHE DI AMMINISTRATORI;
 - F) RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI;
 - G) RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE N. 142/1990 ;
 - H) TRASMETTE AL CO.RE.CO. LE DELIBERAZIONI DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO;
 - I) ATTESTA L'ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI;
 - L) PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI DELL'ENTE;
 - M) ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
 - N) ROGA I CONTRATTI DELL'ENTE COME DA APPOSITO REGOLAMENTO.
02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, NE REDIGE I VERBALI, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO E RISPETTIVAMENTE, CON L'ASSESSORE ANZIANO ED IL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 84

VICESEGRETARIO

01. IL COMUNE HA UN VICESEGRETARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI A QUESTO ULTIMO DEMANDATE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA' LE ATTRIBUZIONI, RESPONSABILITA' E MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO.

TITOLO 06

RESPONSABILITA'

ART. 85

RESPONSABILITA' DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

01. LA RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI, DEL SEGRETARIO E DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DISCIPLINATA DALLE LEGGI DELLO STATO.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 86

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 87

ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLA FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI E, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 88

AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

01. I BENI DEL COMUNE SONO INVENTARIATI SECONDO LE NORME DELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. I BENI PATRIMONIALI COMUNALI DEVONO, DI REGOLA, ESSERE DATI IN AFFITTO; I BENI DEMANIALI POSSONO ESSERE CONCESSI IN USO CON CANONI LA CUI TARIFFA E' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LE SOMME PROVENIENTI DALL'ALIENAZIONE DI BENI, DA LASCITI, DONAZIONI, RISCOSSIONI DI CREDITI O, COMUNQUE DA CESPITI DA INVESTIRSI A PATRIMONIO, DEBONO ESSERE IMPIEGATE IN TITOLI NOMINATIVI DELLO STATO O NELLA ESTINZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE O MIGLIORAMENTI DEL PATRIMONIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ACCETTAZIONE ED IL RIFIUTO DI LASCITI EDI DONAZIONI DI BENI SALVO LE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

ART. 89

CONTABILITA' COMUNALE IL BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE PER L'ANNO SUCCESSIVO OSSERVANDO I PRINCIPI DELLA UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 90

CONTABILITA' COMUNALE IL CONTO CONSUNTIVO

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI LEGGE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE' LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.

ART. 91

ATTIVITA' CONTRATTUALE

01. AGLI APPALTI DI LAVORO, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, ALLE VENDITE, AGLI ACQUISTI A TITOLO ONEROSO, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI, IL COMUNE, PER IL PERSEGUIMENTO DEI SUOI FINI ISTITUZIONALI, PROVVEDE MEDIANTE CONTRATTI.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA- AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL SINDACO, DEVE ESSERE PRECEDUTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA.

03. LA DELIBERAZIONE DEVE INDICARE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

ART. 92

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI, SCELTI IN CONFORMITA' AL DISPOSTO DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA; SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.
03. IL COLLEGIO, DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, PRESENTANDO APPOSITA RELAZIONE TRIMESTRALE AL CONSIGLIO CON LA QUALE ESPRIME, TRA L'ALTRO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, ESERCITA, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.
05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AL COLLEGIO DEI REVISORI IL COMPITO DI ESEGUIRE PERIODICHE VERIFICHE DI CASSA.
06. I REVISORI, OVE RISCOSTRONO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 93

TESORERIE

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
- A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE DI PERTINENZA COMUNALE, VERSATE DAI DEBITORI IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO E DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI;
- B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATO DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
- C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI DELL' ARTT. 09 DEL D.L. 10.11.1978 , N. 702 , CONVERTITO NELLA LEGGE 08 GENNAIO 1979 , N. 03 , FERMO RESTANDO EMISSIONE DI APPOSITO MANDATO SUCCESSIVO.
02. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NONCHE' DALLA CONVENZIONE STIPULATA.

ART. 94

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

01. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ESEGUONO BIMESTRALMENTE OPERAZIONI DI CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO PER VERIFICARE LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI NEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AGLI UFFICI E SERVIZI CUI SONO PREPOSTI.

02. DELLE OPERAZIONI ESEGUITE E DELLE RISULTANZE I PREDETTI RESPONSABILI FANNO CONSTATARE IN UN VERBALE CHE, INSIEME CON LE PROPRIE OSSERVAZIONI E RILIEVI RIMETTONO ALL'ASSESSORE AL RAMO CHE NE PUO' RIFERIRE ALLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA IN BASE AI VERBALI ED ALLE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, REDIGE BIMESTRALMENTE PER IL CONSIGLIO LA SITUAZIONE GENERALE AGGIORNATA SULLA ESATTEZZA DELLA SITUAZIONE DI TESORERIA, DEI CONTI E DEL BILANCIO SEGNALANDO QUALSIASI ANOMALIA RIGUARDANTE I CONTI E LA GESTIONE E PROPONENDO I RELATIVI RIMEDI.

04. QUALORA I DATI DEL CONTROLLO FACCIANO PREVEDERE UN DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA OVVERO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI, IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA APPOSITA DELIBERAZIONE CON LA QUALE SIANO PREVISTE LE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO.

TITOLO 07

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 95

PARTECIPAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE; FORMULA, AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE PREDETTA, PROPOSTE CHE SARANNO RACCOLTE E COORDINATE DALLA PROVINCIA.

02. IL COMUNE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA DI SUA COMPETENZA SI ATTIENE AGLI INDIRIZZI GENERALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO ED ALLE PROCEDURE DETTATE DALLA LEGGE REGIONALE.

03. LA COMPATIBILITA' DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PREDISPOSTI DAL COMUNE CON LE PREVISIONI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E' ACCERTATA DALLA PROVINCIA.

ART. 96

INIZIATIVE PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

01. IL COMUNE ESERCITA L'INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI DI CUI ALL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE OSSERVANDO LE NORME EMANATE A TAL FINE DALLA REGIONE.

02. L'INIZIATIVA DEVE ESSERE ASSUNTA CON DELIBERAZIONE APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 97

PARERI OBBLIGATORI

01. IL COMUNE E' TENUTO A CHIEDERE I PARERI PRESCRITTI DA QUALSIASI NORMA AVENTE FORZA DI LEGGE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

02. DECORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI O IL TERMINE MINORE PRESCRITTO DALLA LEGGE, IL COMUNE PUO' PRESCINDERE DAL PARERE.

TITOLO 09

ART. 98

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONI DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.
03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.
04. NESSUNA INIZIATIVA PER LA REVISIONE O L'ABROGAZIONE, TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, PUO' ESSERE PRESA, SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA.
05. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE STESSO.
06. NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO QUANTO PREVISTO AL COMMA 01 , IL CONSIGLIO COMUNALE NE ASSICURA LA MASSIMA CONOSCENZA DEI CITTADINI SERVENDOSI DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI.

ART. 99

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL COMMA 01 . SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMUNI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI LA MASSIMA CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI SERVENDOSI DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI

ART. 100

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.
02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.
03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI SERVENDOSI DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI.

ART. 101

DISPOSIZIONI FINALI

01. PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE STATUTO SI FA RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.